

---

---

## **Incarico professionale e prova**

*In tema di rapporto di prestazione d'opera professionale, lo stesso postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso; pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale, nonché dell'accettazione (che possono essere espressi anche per facta concludentia).*

### **Tribunale Bolzano, sezione prima, sentenza del 13.05.2020**

*...omissis...*

a società opponente all'epoca non avrebbe infatti avuto alcun collaboratore che svolgesse tale attività con un minimo di cognizione di causa e la contabilità si sarebbe trovata in uno stato di totale disordine.

dd all'epoca dipendente della Gddd., sarebbe quindi stata incaricata di mettere in ordine i documenti contabili e fiscali in modo che potessero poi essere consegnati al commercialista e consulente fiscale dott. Kdd

La sig.ra dd avrebbe svolto tale attività per complessivamente 93 ore, tra il settembre 2015 e il settembre 2016, in massima parte presso la sede della società opponente (spesso incontrando essa stessa l'amministratrice Vddd

In ordine al corrispettivo dovuto per l'attività svolta dagli incaricati della società convenuta opposta, la stessa lavorerebbe da molti anni, e con notevole successo, applicando abitualmente un medesimo prezzo orario ai propri clienti, sia pubblici, che privati, segnatamente di Euro 150,00 - Euro 200,00 / ora, oltre IVA, per l'attività svolta da G.P. di persona e di Euro 68,00 - Euro 80,00 / ora, oltre IVA, per l'opera svolta da altri collaboratori e/o dai dipendenti.

Un tanto sarebbe desumibile, a mero titolo di esempio, dagli incarichi professionali conferiti alla G.P. S.r.l. negli ultimi tre anni dall'Amministrazione provinciale e dalla fondazione L. dddd (v. dddd).

---

Il prezzo applicato sarebbe quindi pienamente in linea con il prezzo "standard".

Parte opposta chiede quindi la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna di parte opponente al pagamento di quanto ingiunto.

Nel corso del giudizio vengono concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e, a seguito del deposito delle relative memorie e ammissione di prove orali, all'udienza del 17.9.2019 vengono esperiti gli interrogatori formali delle parti, nonché sentiti quali testi O.ddddddd

Di seguito le parti chiedono fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni; non trovando le parti, nonostante l'invito del giudice, una soluzione conciliativa della controversia, proponendo importi diversi al fine di poter addivenire ad una conciliazione, la causa viene ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 16.1.2020, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (ridotto il primo termine a 30 giorni).

Di seguito avviene la sospensione straordinaria, per ragioni emergenziali (Covid- 19) dei termini processuali, per cui, a periodo di sospensione decorso e depositate, comunque, le relative memorie, viene resa la presente decisione.

2. In diritto.

Come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr. sentenza Tribunale Arezzo, 31/07/2018, n. 820), in tema di rapporto di prestazione d'opera professionale, lo stesso postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso; pertanto, è necessario che vi sia stato uno scambio di consensi, costituito dalla proposta contrattuale, nonché dell'accettazione (che possono essere espressi anche per facta concludentia).

Peraltro, nel presente caso parte opposta neanche espone che l'amministratrice della società opponente, in nome e per conto di quest'ultima, le abbia inizialmente conferito l'incarico, ammettendo la stessa opposta, in sostanza, che sarebbe stato il T.S. ad averla non solo contattata, ma anche incaricata (v. anche risposta al capitolo 2 della parte opponente, da parte del legale rappresentante della società opposta, in sede del suo interrogatorio formale). Allo stesso tempo la parte opposta non soltanto sostiene di aver legittimamente confidato nell'operato dello S.- il che, ai sensi dell'art. 1398 c.c. potrebbe aver rilevanza soltanto nel rapporto con lo stesso S., non chiamato in causa - ma rileva anche, come di seguito l'amministratrice della società avrebbe interagito con essa società opposta, nell'ambito dello svolgimento dell'incarico stesso.

Tenuto conto anche delle conclusioni rassegnate, deve quindi ritenersi che parte opposta assume che la società opponente, in persona della sua legale

rappresentante, abbia ratificato l'incarico conferito, almeno per facta concludentia (art. 1399 c.c.).

A riguardo la Suprema Corte (cfr. sentenza Cassazione civile sez. III, 12/12/2005, n.27335)-se anche in materia di ratifica di atti di società di capitali, che acquista la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese- ha avuto modo di chiarire che "la ratifica del negozio concluso dal falsus procurator può desumersi anche da facta concludentia, sempre che nel caso di negozio concluso in nome di una società (di una persona giuridica) il comportamento dal quale possa inferirsi l'esistenza della ratifica provenga dall'organo istituzionalmente competente a provvedere su di essa e tale comportamento risulti da atto scritto quando per il negozio da ratificare richieda la forma scritta", principi che appaiono applicabili senz'altro anche alla fattispecie in esame, nella quale la forma scritta non è richiesta (cfr., inoltre, in tema ordini di investimento la sentenza Cass. civ. sez. 1 n. 1578/2017, la quale ha stabilito che gli stessi ordini, non richiedendo la forma scritta, possono essere ratificati anche per fatti concludenti, "conseguentemente risultano sottratti ad oneri formali anche i negozi eventualmente collegati agli ordini d'investimento, quali l'autorizzazione ad impartirli o il conferimento del relativo incarico ad un terzo, ovvero la ratifica postuma dell'operato di quest'ultimo, il cui compimento non deve necessariamente evincersi da un atto scritto, potendo risultare anche per facta concludentia e può quindi essere provato anche in via presuntiva").

Quindi, non richiedendo, neanche nel presente caso, il contratto la forma scritta, anche il consenso, come una eventuale ratifica dell'operato del falsus procurator ex art. 1399 c.c. può avvenire in ogni forma, in particolare: per fatti concludenti, come assunto dalla parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere di prova.

Orbene, dalle testimonianze assunte è emerso che, almeno per quanto riguarda le attività di assistenza alla preparazione della contabilità dedotte dalla parte opposta, deve effettivamente ritenersi che la legale rappresentante della società opponente abbia ratificato l'incarico conferito da suo figlio.

Così, dalla testimonianza di dddW. emerge non solo (vddd. risposte ai capitoli di prova n. 5 e n. 11 di parte opposta) che la stessa personalmente ha effettuato, quale dipendente della società opposta, nel periodo da settembre-ottobre 2015 a settembre 2016, presso la sede della società opponente attività di preparazione della documentazione contabile per il commercialista Dott. K., ma anche che in tali occasioni la sig.ra dddd. interagì e collaborò con il sig. P. (v. in particolare risposta al capitolo di prova n. 6 di parte opposta), per cui non può non essere stata al corrente dell'attività prestata dalla teste, dando il suo consenso almeno implicito al relativo svolgimento.

Inoltre, la teste ha confermato l'elenco ore sub doc. (...) di parte opposta, indicante l'attività da essa stessa svolta (v. risposta della teste al capitolo 13 di parte opposta).

---

Tenuto conto di ciò e, in particolare, della circostanza che la teste ha anche dichiarato di essersi preparata essa stessa un posto di lavoro presso la sede della società opponente (v. risposta al capitolo 11 di parte opposta), deve quindi ritenersi che l'amministratrice della società opponente non solo si sia resa conto dell'attività svolta a riguardo da parte della società opposta, ma abbia anche ratificato con il suo comportamento, per facta concludentia, il conferimento del relativo incarico.

Non avendo parte opponente, in realtà, contestato in modo dettagliato la congruità degli importi richiesti con riguardo a tale attività e dovendosi in ogni caso ritenere che nel presente rapporto si tratti di un contratto di appalto di un servizio- essendo stato concluso tra società- il corrispettivo può pertanto senz'altro essere determinato dal giudice, ex art. 1657 c.c., nell'importo richiesto di Euro 6341,00 (corrispondente ad Euro 68,00 lordi/ora), non apparendo lo stesso eccessivo di fronte all'attività svolta e descritta dalla teste.

Non risulta invece comprovata la debenza delle ulteriori voci, come emergenti dal doc. 5 depositato dalla parte opposta nella fase monitoria.

In particolare, parte opposta non ha provato che la società opponente, in persona della sua amministratrice, abbia ratificato l'incarico asseritamente dato dal T.S. in ordine alla consulenza eseguita personalmente dal P..

A riguardo va rilevato come già l'oggetto e l'attività concretamente svolti in ordine a tale asserito incarico non appaiono essere né stati dettagliatamente esposti, né- in ogni caso-sufficientemente comprovati dalle sole testimonianze assunte e dalla documentazione versata in atti.

Ne consegue anche che non risulta provato che l'amministratrice della società opposta abbia potuto aver contezza dell'oggetto dell'incarico e dell'attività asseritamente svolta, nel modo di poter effettivamente ratificare, anche per fatti concludenti, il conferimento del relativo incarico, semmai effettuato, come da deduzioni della stessa società opposta, dal solo Tdddd

Né può ritenersi comprovata la debenza delle voci di spesa esposte nel doc. 5 già citato quali "Einrichtung des Buchhaltungsmandanten auf der Buchhaltungssoftware ddd", le quali, secondo quanto dedotto da parte opposta, si riferirebbero alle spese per l'inserimento della cliente nel sistema informatico della società convenuta opposta e al relativo contratto di assistenza informatica e corrisponderebbero ai costi sostenuti dalla stessa società convenuta nei confronti del concessionario del sistema, Idddd di B..

Infatti, la ddd non ha potuto confermare niente di specifico a riguardo; se la teste Gdd. ha poi dichiarato che sarebbe stato installato il programma di contabilità Rddd, con le relative spese per l'anno 2016 (voce: "Kosten Einrichtung des Mdddd") e che, inoltre, si sarebbe dovuto concludere un contratto di manutenzione, non ha potuto confermare, nel dettaglio, quali sarebbero state le relative spese in concreto e, quindi, come si comporrebbero.

---

Pertanto non si può ritenere che parte opposta abbia, a riguardo, rispettato il suo onere di prova ex art. 2697 c.c..

Deve a riguardo anche rilevarsi, come, almeno in parte, nelle voci dedotte parrebbe trattarsi di spese anticipate, versate a terzi (in particolare: la I. Spa); quindi, tali spese non solo non sarebbero da assoggettarsi ad iva, ma dovrebbero in ogni caso essere comprovate per iscritto con delle pezze giustificative, non fornite da parte della società opposta.

Consegue a tutto ciò l'accoglimento parziale dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna della società opponente al pagamento dell'importo minore di Euro 6341,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002 e spese notarili liquidate nel decreto ingiuntivo.

Con riguardo alla decorrenza degli interessi va peraltro rilevato, come, venendo il compenso dovuto determinato ex art. 1657 c.c.. soltanto con la presente sentenza, gli stessi decorrono soltanto da oggi, sino al saldo effettivo (cfr., in via analogica, sentenza Cass. n. 5734/2019).

### 3. Spese di lite.

Le spese seguono la soccombenza e vanno quindi, in via di principio, poste a carico di parte opponente, in quanto soccombente per la minor somma riconosciuta nell'ambito del presente giudizio di opposizione; un tanto, anche tenuto conto che l'offerta conciliativa di parte opponente, di cui all'udienza del 17.9.2019, era sensibilmente più bassa rispetto alla somma qui riconosciuta a parte opposta (art. 91 c.p.c.).

Comunque, data la sensibile riduzione di quanto dovuto a parte opposta e l'accoglimento, parziale, dell'opposizione, si giustifica, ex art. 92 c.p.c., la compensazione di metà delle spese tra le parti, per soccombenza reciproca.

Non vi sono ragioni per discostarsi dai compensi medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (tab. 2) per lo scaglione di valore applicabile (da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), per cui le spese vengono liquidate come da dispositivo.

Anche le spese del giudizio monitorio vanno liquidate come da D.M. n. 55 del 2014 (tab. 8), tenuto conto del decisum, il quale peraltro non comporta una modifica dello scaglione di valore rispetto al petitum (rientrando entrambi nello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), con compensazione della metà delle spese tra le parti.

Ai compensi si aggiungono le spese anticipate, per citazione testi, come da nota spesa depositata dalla parte vittoriosa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

in accoglimento parziale dell'opposizione, come da motivazione,

revoca il decreto ingiuntivo opposto,

condanna parte opponente di pagare alla parte opposta l'importo di Euro 6341,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231 del 2002, decorrenti da oggi al saldo, ed oltre spese notarili nell'importo di Euro 65,00; condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta 50% delle spese di lite, che si liquidano, per questo giudizio di opposizione, per intero (100 %) in Euro 4835,00 per compensi, ed in Euro 26,00 per spese anticipate, nonché, per la fase monitoria, sempre per intero (100%) in Euro 540,00 per compensi, ed in Euro 145,50 per spese anticipate, il tutto oltre 15,00 % rimborso forfettario per spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge e successive occorrende; compensa la restante metà (50%) delle spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bolzano, il 13 maggio 2020.

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2020.

---